

✠ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 187

.. ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1998

VERBALE N. 77

Seduta Pubblica del 17 settembre 1998

Presidenza: LAURELLI - MANNINO - BALDONI

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno di giovedì diciassette del mese di settembre, alle ore 15,20 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 56272 al 56312, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Assessore Montino Esterino.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori — sono le ore 16,50 — la Presidente Luisa LAURELLI, assunta la Presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 44 Consiglieri:

Amici Alessandro, Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Augello Antonio, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Carapella Giovanni, Ciocchetti Luciano, Cirinnà Monica, D'Alessandro Giancarlo, D'Arcangelo Enzo, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Esposito Dario, Fini Gianfranco, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gargano Simone, Gasperini Dino, Germini Ettore, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Mannino Giuseppe, Marroni Umberto, Mazzocchi Erder, Medici Sandro, Monteforte Daniela, Morassut Roberto, Nieri Luigi, Ninci Patrizia, Panatta Adriano, Petrassi Roberto, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Rosati Antonio, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo, Spaziani Paolo, Spera Adriana, Thau Adalberto.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Anderson Guido, Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, Calamante Mauro, D'Alema Massimo, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Stefano, Fioretti Pierluigi, Frattini Franco, Marsilio Marco, Panecaldo Fabrizio, Pannella Giacinto, Rauti Giuseppe Umberto, Sabbatani Schiuma Fabio, Zambelli Gianfranco.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Baldi, D'Arcangelo e Monteforte, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, anche gli Assessori Bettini Goffredo Maria, Cecchini Domenico, De Petris Loredana e Lanzillotta Linda.

(O M I S S I S)

A questo punto la Presidente Laurelli esce dall'aula e il Vice Presidente Adalberto BALDONI assume la Presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente designa quale scrutatore il Consigliere D'Erme in sostituzione del Consigliere D'Arcangelo.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente designa il Consigliere D'Alessandro quale scrutatore in sostituzione della Consiglieria Monteforte.

(O M I S S I S)

Il Presidente pone quindi in votazione con procedimento elettronico la 233^a Proposta (Dec. della G. C. del 28-7-1998 n. 106) nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il Piano Particolareggiato del nucleo «O» «recupero urbanistico» n. 34 «Gregna» in sede di pubblicazione della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 44 del 24 febbraio 1995.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 3372 del 31 luglio 1978 è stata adottata la variante per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti in difformità dalle indicazioni del Piano Regolatore e consolidati;

Che tale variante è stata approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della G.R.L. 3 agosto 1983, n. 4777;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24 febbraio 1995 è stato adottato il Piano Particolareggiato n. 34 del nucleo edilizio spontaneamente sorto «Gregna» in esecuzione al P.R.G.;

Che con l'adozione del piano sono scattate le misure di salvaguardia ex art. 3 della legge n. 1187 del 19 novembre 1968;

Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 15 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni previa pubblicazione sul Foglio Annunci Legali della Provincia di Roma n. 83 del 17 ottobre 1995 gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio Comunale per il periodo di 30 giorni decorrenti dal 18 ottobre 1995;

Che nel periodo suindicato e nei 30 giorni seguenti sono state presentate entro i termini n. 69 opposizioni;

Che successivamente sono state presentate n. 5 opposizioni fuori termine;

Che l'Ufficio, tenuto conto della specificità dei piani di recupero di zone ex abusive, della sopravvenuta legge 724/94 - art. 39 (come recepito dalla L.R. n. 58 del 17 dicembre 1996) e della necessità quindi di un reale aggiornamento dei dati ai fini dell'efficacia del piano, ha ritenuto opportuno prendere in considerazione anche le 5 opposizioni presentate fuori termine;

Che l'Ufficio, a seguito delle modifiche derivanti dall'accoglimento delle opposizioni e/o osservazioni ed in considerazione della natura delle stesse, ritiene non necessaria la ripubblicazione del P.P.;

Che gli adeguamenti resisi necessari in seguito all'esame delle osservazioni e/o opposizioni sono descritti nella relazione d'Ufficio;

Che la VII C.C.P. nella seduta del 29 maggio 1998 ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter;

Che con la presente deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni, l'Amministrazione si determina in ordine all'assetto definitivo che intende dare al nucleo;

Che, nel caso in specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. n. 36 del 2 luglio 1987;

Visti gli artt. 16 e 31 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 8 e 14 della Legge Regionale n. 28 del 13 maggio 1980, modificata ed integrata con Legge Regionale n. 27 del 28 aprile 1983 e con Legge Regionale n. 76 del 21 maggio 1985 così come modificato dalla L.R. n. 58 del 17 dicembre 1996;

Visti gli artt. 24 e 29 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 1987;

Visto l'art. 53 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

Visto l'art. 39 della legge 724/94;

Visto l'art. 17, - commi 85 e 86 - della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Vista la Relazione d'Ufficio parte integrante del presente provvedimento;

Avuto presente che in data 17 settembre 1997 il Primo Dirigente del Dipartimento VI - Ufficio per le Periferie, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: D. Modigliani»;

Che in data 18 settembre 1997 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: V. Gagliani Caputo»;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di non rilevanza contabile del Ragioniere Generale espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera:

a) di formulare le controdeduzioni, successivamente elencate, alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano particolareggiato del nucleo «O» n. 34 «Gregna» a seguito della pubblicazione della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 44 del 24 febbraio 1995.

Le modifiche conseguenti alle controdeduzioni sono riportate negli elaborati sottoindicati facenti parte integrante del presente provvedimento, nonché nella sottoriportata relazione d'Ufficio;

- Tav. 7 Aree pubbliche F.978 - sc. 1:2.000
- Tav. 8 Aree pubbliche F. 1004 - sc. 1:2.000
- Tav. 9 Aree pubbliche F. a. 266 - sc. 1:1.000
- Tav. 10 Aree pubbliche F. a: 271 - sc. 1:1.000
- Tav. 11 Aree pubbliche F. 1005 - sc. 1:2.000
- Tav. 12 Aree pubbliche F. a. 272 sc. 1:1.000
- Tav. 13 Aree pubbliche F. 977 - sc. 1:2.000
- Tav. 14OP Zonizzazione F. 978 con localizzazione delle opposizioni sc. 1:2.000
- Tav. 15OP Zonizzazione F. 1004 con localizzazione delle opposizioni sc. 1:2.000
- Tav. 16OP Zonizzazione F.a. 266 con localizzazione delle opposizioni sc. 1:1.000
- Tav. 17OP Zonizzazione F.a. 271 con localizzazione delle opposizioni sc. 1:1.000
- Tav. 18OP Zonizzazione F. 1005 con localizzazione delle opposizioni sc. 1:2.000
- Tav. 19OP Zonizzazione F.a. 272 con localizzazione delle opposizioni sc. 1:1.000
- Tav. 20OP Zonizzazione F. 977 con localizzazione delle opposizioni sc. 1:2.000
- Tav. 14 Zonizzazione F. 978 - sc. 1:2.000
- Tav. 15 Zonizzazione F. 1004 - sc. 1:2.000
- Tav. 16 Zonizzazione F. a. 266 - sc. 1:1.000
- Tav. 17 Zonizzazione F. a. 271 - sc. 1:1.000
- Tav. 18 Zonizzazione F. 1005 - sc. 1:2.000
- Tav. 19 Zonizzazione F. a. 272 - sc. 1:1.000
- Tav. 20 Zonizzazione F. 977 - sc. 1:2.000
- Tav. 21 Rilievo aerofotogrammetrico - sc. 1:2.000
- Tav. 22 Viabilità e parcheggi - sc. 1:2.000
- Tav. 24 Progetto di massima "Area centrale" - sc. 1:500
- Tav. 26 Relazione e norme tecniche di attuazione
- Tav. 27 Preventivo sommario di spesa
- Tav. 30a Elenco proprietà catastali soggette a esproprio F. 977 da pag. 1 a pag. 6 - F. 978 da pag. 7 a pag. 63 - F. 1004 da pag. 64 a pag 150
- Tav. 30b Elenco proprietà catastali soggette a esproprio F. 1005 da pag. 1 a pag 100
- Tav. 30c Elenco proprietà catastali soggette a esproprio F. 1005 da pag. 1 a pag. 121
- Tav. 30d Elenco proprietà catastali soggette a convenzione F. 1004 da pag. 1 a pag. 9 - F. 1005 da pag. 10 a pag. 17

RELAZIONE D'UFFICIO

P. P. "O" n. 34 - "Gregna".

In seguito alla pubblicazione del P.P./O n. 34- "Gregna", adottato con Del. C.C. n. 44 del 24 febbraio 1995, sono state presentate avverso il piano medesimo n.69 opposizioni ed osservazioni nei termini di legge e n. 5 opposizioni fuori termine.

Di queste sono state:

accolte:	n. 4	+	2 F.T.
parzialmente accolte:	n. 54	+	2 F.T.
respinte:	n. 10	+	1 F.T.
non dà luogo a provvedere:	n. 1		
Totale:	n. 69	+	5 F.T.

Sono state apportate, a seguito di più precise e puntuali verifiche ed a seguito dell'accoglimento delle opposizioni ed osservazioni avverso il P.P. n. 34- "Gregna" adottato, correzioni ed adeguamenti come di seguito si precisa:

Si sono modificati i rapporti tra le aree fondiarie e le aree pubbliche; lo standard totale resta comunque di 19,7 mq./ab., superiore al minimo previsto di 18,0 mq./ab. Rispetto ai 19,7 mq/ab, 9,1 mq/ab si riferiscono alle aree per verde pubblico, 7,7 mq/ab si riferiscono alle aree per i servizi pubblici e 2,90 mq/ab a quelle per i parcheggi pubblici afferenti le volumetrie residenziali oltre a mq.58.765 afferenti le volumetrie non residenziali di cui alle N.T.A. di P:R.G.

Il P.P. n. 34- "Gregna" non ha mutato il suo assetto generale rispetto al piano adottato. La superficie complessiva è di Ha. 76,08.


Gli abitanti previsti a totale completamento, compresi quelli già esistenti, sono n. 5.625.

Relativamente all'istruttoria tecnica si fa presente che la III C.C.P. per l'urbanistica nella seduta del 15 settembre 1997 ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter del piano e che a seguito di successive modifiche apportate al P.P. dall'Ufficio Periferie, in data 29 maggio 1998 la VII C.C.P. ha espresso nuovo parere favorevole al prosieguo dell'iter.

L'Ufficio a seguito delle modifiche derivanti dall'accoglimento delle opposizioni e/o osservazione ed in considerazione della natura delle stesse non ritiene necessaria la ripubblicazione del P.P/ 34.

Con la presente deliberazione di controdeduzione alle opposizioni ed osservazioni, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/87, l'A.C. si determina in ordine all'assetto definitivo che intende dare ai P.P. di cui sopra.

L'Ingegnere
Ing. Tonino Egiddi



Il Difigente
Arch. Daniela Modigliani



Opposizione n. 1	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n.478/P.S. del 11.12 1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.:
------------------	--	---	--------------------------------------

PRESENTATORE: 1) LI VOLSI SAVERIO 2) FALCIONI MARIA FILOMENA
TITOLO: 1) Proprietario 2) Esercente attività commerciale - Foglio 1005, All. 271,
part. nn. 114 e 236.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti si dichiarano rispettivamente proprietario dell'immobile ed esercente dell'attività commerciale in esso collocata. L'immobile (che i ricorrenti dichiarano edificato in data 19.4.1961) ricade in zona destinata dal P.P. a parcheggi e verde pubblico all'interno della fascia di rispetto del Grande Raccordo Anulare. Sulla base di svariate argomentazioni di tipo fondamentalmente giuridico amministrativo, i ricorrenti chiedono: A) che venga eliminato il vincolo espropriativo determinato dalle destinazioni pubbliche imposte dal P.P. nella fascia di rispetto ed imposta una destinazione urbanistica che consenta il mantenimento dei corpi di fabbrica e delle attività esistenti; B) in subordine, la previsione di comparti edificatori che comprendano aree fondiarie ed aree comprese nel vincolo, computando la volumetria sulla base anche della superficie vincolata; C) l'introduzione nelle Norme di Attuazione di una norma che consenta il mantenimento delle attività fino alla data di concreto avvio dei lavori di ampliamento del G.R.A.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade per circa 2/3 all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., nella zona destinata a parcheggio pubblico, e per circa 1/3 al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 2	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 704/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	---	--	---

PRESENTATORE: MARTA ENRICO

TITOLO: POSSESSORE TERRENO- Foglio, 1004 All. 266, part. n. 204.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un terreno con sovrastanti immobili residenziali e commerciali ricadenti per circa 1/3 in area destinata dal P.P. adottato a fascia di rispetto del G.R.A., per circa 1/3 in area destinata a parcheggio pubblico e per la restante parte a nuova edificazione. Chiede che venga eliminata la fascia di rispetto e riconsiderata la destinazione a parcheggio pubblico.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che alla particella 204 indicata nell'opposizione, così come è rilevabile sulle mappe catastali, corrisponde solo in parte la descrizione fornita dall'opponente. Deve anche rilevarsi che su tale particella nell'elaborato di zonizzazione su base catastale non risulta graficizzato, per mero errore materiale, alcun retino. Dalla tavola 3 tuttavia si evince in modo indubbio la destinazione a conservazione edilizia. Si deve anche rilevare che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade all'interno della fascia di rispetto del Gra nella sola area destinata a verde pubblico e non in quella destinata a parcheggio pubblico, e una parte dell'area esterna alla fascia è destinata ad allargamento viario. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. adottato sono considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata. La richiesta di eliminazione del parcheggio pubblico previsto al di fuori della fascia di rispetto del Gra non può peraltro essere accolta perché in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P. adottato.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 3	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 706/P.S. del 14.12.1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	---	--	---

PRESENTATORE: MINIGOZZI AUDIFAX e MINIGOZZI NELEO
TITOLO: POSSESSORI Foglio 1004 All. 266, part. n. 448, 203, 200, 201, 202.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un'area edificata con due capannoni di cui uno artigianale ed uno commerciale con 26 addetti, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade circa per 6/7 all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. e per 1/7 al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 4	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 707/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	--	--	---

PRESENTATORE: SCARDELLA FIORELLA, SCARDELLA LILIANA, SCARDELLA GIULIO, CAPONERA CESARINA

TITOLO: POSSESSORI Foglio 1005, All. 271, part. n. 14, 15, 16, 17, 18.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un'area edificata con tre edifici e costruzioni accessorie annesse, compresa in parte all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico, ed in parte in area destinata a parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia ed eliminato il parcheggio pubblico.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. L'area sembrerebbe ricadere, nell'ambito del P.P. adottato, oltre all'interno della fascia di rispetto in area destinata a parcheggio pubblico, anche in zona indicata a conservazione edilizia. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parziale accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata. La richiesta relativa al parcheggio pubblico non può peraltro essere accolta perchè in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P. adottato.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 5	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 708/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	--	--	---

PRESENTATORE: DIONIGI LIDIA, DIONIGI MARCELLO, DIONIGI DANIELA, DIONIGI DANILLO, D'OLIMPIO DOMENICO EDMONDO, D'OLIMPIO CLEOPATRA, PICONI ANTONIO, D'OLIMPIO PATRIZIA, IPPOLITI BRUNO, TROBBIANI MARIA
TITOLO: POSSESSORE Foglio 978, part. n. 190, 191, 203.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un'area edificata con un edificio residenziale di sei appartamenti, con capannone ed annesso garage, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Si rileva anche che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (ed è interessata dalla sola destinazione d'uso a parcheggio pubblico), ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 6	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 709/P.S. del 14.12.1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MARIOTTI TIZIANA, MARIOTTI MICHELANGELO, BONATO ANGELA
TITOLO: POSSESSORI Foglio 1005, All. 271, part. n. 29.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un'area edificata con un edificio di tre piani, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. nella sola zona destinata dal P.P. adottato a parcheggio pubblico e non in quella destinata a verde pubblico. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 7	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 710/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	--	--	---

PRESENTATORE: PAVONI FRANCO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 401, 403.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale per circa 2500 mq. coperti, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. ed in parte all'esterno del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 8	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 711/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	--	--	---

PRESENTATORE: PAIELLA ERNESTO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 978, part. n. 656.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio di due piani, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Si rileva anche che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (ed è interessata dalla sola destinazione d'uso a parcheggio pubblico), ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 9	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 712/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MARIOTTI RODOLFO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004 All. 266, part. n. 163, 165, 166.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un compendio immobiliare composto da un capannone, tettoie ed uffici ad uso commerciale con 9 addetti, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. In particolare, l'indicazione relativa al foglio F.1005 sembrerebbe intendersi come F.1004 e la particella 165 dovrebbe essere intesa come 164. L'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 10	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 713/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MARIOTTI RODOLFO

TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 1004, part. n. 207, 208, 58.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte in zona destinata a conservazione edilizia, ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 11	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 714/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: FELICI FERDINANDO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali indicati nell'opposizione risultano incompleti, non essendovi riportato il numero della particella catastale. Per deduzione dalla localizzazione del complesso delle istanze presentate, la particella in questione potrebbe essere identificata con il n.455. Così intesa l'area ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato.

Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 12	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 715/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: SCALELLA FERNANDO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271 part. n. 66.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 13	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 716/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: SCALELLA GIUSEPPINA
TITOLO : POSSESSORE Foglio 1005, All. 271 part. n. 81

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio di due piani adibito ad abitazione e pertinenze annesse, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 14	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 717/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: CULLA LUIGI

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 167, 169.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con due capannoni, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che dall'analisi delle mappe catastali risulta presumibilmente interessata la particella n. 168, non indicata dall'opponente. Si premette inoltre che l'area interamente inclusa nella fascia ricade, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, solo nella destinazione d'uso a verde pubblico, e parte dell'area risulta destinata dal P.P. adottato a conservazione edilizia.

Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 15	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 718/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: TRIOLO FILIPPO

TITOLO : POSSESSORE Foglio 1005, All. 271 part. n. 245.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un compendio immobiliare ad uso commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto, nella zona destinata a parcheggio pubblico e non in quella destinata a verde pubblico, ed in parte al di fuori del P.P. adottato.

Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 16	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 719/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: VENARUCCI MARIANNA
TITOLO : POSSESSORE Foglio 1005, All. 271 part. n. 441

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un compendio immobiliare ad uso commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 17	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 720/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: MOSTARDA RENZO

TITOLO: POSSESSORE Foglio, 1005 All. 272, part. n. 45115.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un capannone diviso in due attività della superficie complessiva di mq. 1200 circa di cui mq. 600 con 15 addetti, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione risultano errati, essendovi riportato un numero di particella inesistente. Da riscontri effettuati in loco, sembrerebbe trattarsi della particella 491.

Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 18	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 721/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: BRATTI IDA

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 620, 621.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un compendio immobiliare ad uso commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 19	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 722/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MATERA FABRIZIO, MATERA GRAZIELLA, MATERA MAURIZIO,
MATERA STEFANIA, MAROTTI ANNA
TITOLO: POSSESSORI Foglio 1004, All. 266, part. n. 139.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Si premette anche che la particella n.139 risulta indicata anche nell'opposizione n.28 (Matera Remo). Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 20	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 723/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: GRAMACCIA LUIGIA
TITOLO: POSSESSORE Foglio 978, part. n. 42, 514.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte in zona destinata a conservazione edilizia, ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato.

Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 21	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 724/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: FOGLIETTI REMO
TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 978, part. n. 513.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area utilizzata a fini terziari compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte in zona destinata a conservazione edilizia, ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato.

Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 22	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 725/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: BRANDOLINI ANTONINO in nome e per conto anche di ADRIANA ed Ettore

TITOLO: POSSESSORI Foglio 1005 All. 272, part. n. 572, 573, 574, 611.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area di circa 2500 mq. edificata con un edificio commerciale ed industriale con circa 35 addetti, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione individuano un'area che si trova in situazione del tutto diversa rispetto alla descrizione che viene fatta nel testo. Da riscontri effettuati sul luogo, sembrerebbe difatti che le aree interessate non ricadano affatto nella fascia di rispetto del Gra, bensì per la massima parte in zona destinata dal P.P. adottato a conservazione, e per la restante parte a sede viaria. Si deve rilevare a questo proposito che tali previsioni appaiono irrinunciabili, costituendo parte fondamentale del progetto di P.P. Tenuto conto di quanto premesso, ove il richiedente facesse riferimento ad un'area effettivamente ricadente nella fascia di rispetto del G.R.A., l'eventuale opposizione in tal senso sarebbe parzialmente accolta in analogia a quanto determinato per tutte le aree che versano nelle medesime condizioni.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 23	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 726/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: STEFANINI FRANCO, STEFANINI STEFANO, STEFANINI FABIO,
CADDEO TERESA

TITOLO: POSSESSORI Foglio 978, part. n. 187.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (semberebbe essere compresa nel compendio descritto anche la particella n 901). Inoltre l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (ed è interessata dalla sola destinazione d'uso a parcheggio pubblico) ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 24	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 727/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: AGOSTINI AMOS

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 257 sub 1-2-3.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato dall'opponente, è interessata all'interno della fascia di rispetto del GRA, dalla sola destinazione d'uso a verde pubblico, ed è in parte destinata dal P.P. adottato a conservazione edilizia. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 25	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 728/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: PAIELLA UMBERTO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 978, part. n. 654.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Inoltre l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (ed è interessata dalla sola destinazione d'uso a parcheggio pubblico) ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 26	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 729/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CECCHINI AMERIGO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 84.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che la particella oggetto dell'opposizione è la stessa indicata, dal medesimo opponente, in altra opposizione di diverso contenuto (n.32). Da riscontri effettuati *in loco*, avvalendosi della descrizione contenuta nell'opposizione, si è ricavata la localizzazione presunta riportata nei grafici. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 27	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 730/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: COCCIARINI GINA

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 421.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio di due piani, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade all'interno della fascia di rispetto nella sola zona destinata a verde pubblico e non in quella destinata a parcheggio pubblico, ed in parte è destinata dal P.P. adottato a conservazione edilizia. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato": che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P., che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 28	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 731/P.S. del 14.12.1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MATERA REMO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 139, 140.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Si premette anche che la particella n. 139 risulta indicata anche nell'opposizione n. 19 (Matera Fabrizio e altri). Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 29	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 732/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: LAZZARI COSTANTINO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 36.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio residenziale di tre piani, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 30	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 733/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: BUTTINELLI MARIO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 184, 541, 542, 543.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area non edificata, su parte della quale il P.P. adottato prevede la realizzazione di un parcheggio e di una viabilità pedonale pubblici. L'area di proprietà risulta inoltre erosa dalla previsione di allargamento della viabilità pubblica di via L.Romana e via L.Mariani. Fa presente che le previsioni del P.P. rendono di fatto inutilizzabile l'area per l'edificazione. Chiede la eliminazione del parcheggio e il mantenimento della esistente sezione stradale delle vie citate.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, ed in considerazione del fatto che il progetto del P.P. adottato contrariamente a quanto asserisce l'opponente consente comunque l'edificazione sull'area identificata nella zonizzazione su base catastale, come è illustrato dal progetto di dettaglio riportato nell'elaborato n.25 del P.P. adottato, l'opposizione non è accoglibile, poiché in contrasto con i criteri fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 31	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 734/P.S. del 14.12.1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CUPPARI SALVATORE
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004 All. 266, part. n. 471 sub 6.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di aree su cui il P.P. adottato prevede di realizzare un percorso pedonale pubblico. Fa presente che la situazione di fatto determinatasi ad oggi non consente di realizzare la previsione del P.P. senza arrecare danni alle costruzioni edificate dopo la redazione del progetto. Chiede la eliminazione del percorso pedonale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti dal ricorrente nell'opposizione presentata non consentono di localizzare il compendio in oggetto. Da riscontri effettuati *in loco* si è ricavata la localizzazione presunta riportata nei grafici. Considerato che la situazione dei luoghi non consente la realizzazione del percorso pedonale previsto dal P.P. adottato, che tale percorso era stato progettato quale collegamento supplementare tra due aree di servizi pubblici indipendenti e comunque collegate attraverso altri percorsi pedonali, l'opposizione è accolta in quanto non in contrasto con i principi fondamentali del piano.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 32	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 735/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: CECCHINI AMERIGO
TITOLO : POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 84.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un terreno con sovrastante fabbricato ad uso residenziale con due negozi al piano terra, sul quale il P.P. adottato prevede la destinazione a conservazione edilizia e la realizzazione di un parcheggio pubblico. Fa presente che la realizzazione del parcheggio è possibile solo con la demolizione di un intero fabbricato, degli ingressi principali delle attività commerciali e delle recinzioni. Fa presente che la destinazione a conservazione non consente di utilizzare la volumetria fondiaria assegnata all'intero lotto. Chiede che il parcheggio pubblico venga ridimensionato e l'area riportata come completamento residenziale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che la particella oggetto dell'opposizione è la stessa indicata, dal medesimo opponente, in altra opposizione di diverso contenuto (n.26). Da riscontri effettuati *in loco*, avvalendosi della descrizione contenuta nell'opposizione, si è ricavata la localizzazione presunta riportata nei grafici. L'area in questione sarebbe destinata dal P.P. adottato parte a parcheggio, parte a fascia di rispetto, parte ad allargamento viario, parte alla realizzazione di una stazione di servizio. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esi-stente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata. Le ulteriori richieste non possono peraltro essere accolte perchè in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P. adottato.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 33	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 736/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: SENATORE VINCENZA
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 498.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di un'area con edificata una struttura abitativa ad un piano, destinata dal P.P. adottato a conservazione edilizia. Fa presente che le aree circostanti risultano edificate con edifici di tre o quattro piani di altezza. Fa presente che la destinazione a conservazione prevista dal P.P. non consente di ampliare il fabbricato esistente secondo le necessità familiari e sino alla concorrenza dell'indice di cubatura fondiario assegnato dalla variante generale. Chiede che venga mutata la destinazione del P.P. da conservazione a completamento residenziale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Considerato che la valutazione del dato metrico non può essere riformulata in sede di controdeduzione senza adeguata dimostrazione, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, essendo comunque salvaguardato il rispetto dell'indice fondiario previsto dal P.P. (0,79) al momento della richiesta di concessione edilizia, ove il dato metrico esatto dovrà essere adeguatamente dimostrato in sede tecnica dal richiedente.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 34	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 737/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CAROSELLI MARIA
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 261.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area che il P.P. destina a servizi di quartiere (scuola materna), collocata in posizione marginale rispetto all'edificazione.

Fa presente che la scelta effettuata di destinare tale area ad M3 preclude completamente la possibilità di realizzare l'edificazione a titolo privato, laddove una diversa ubicazione del servizio pubblico su aree di maggior estensione consentirebbe di garantire a tutti il rispetto delle aspettative di edificazione. Chiede la variazione della destinazione d'uso da M3 a nuova edificazione, e che venga compresa in un comparto di nuova individuazione tale da consentire di realizzare il servizio pubblico senza innescare procedure coattive di esproprio.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

I contenuti dell'opposizione presentata dalla ricorrente non danno luogo a controdedurre, essendo l'area in questione già compresa all'interno di un comparto di progettazione unitaria nell'ambito del P.P. adottato.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 35	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 738/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: SALIOLA BASILIO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 259.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un terreno con un piccolo fabbricato, sul quale il P.P. adottato ha previsto le seguenti destinazioni d'uso: completamento residenziale e parcheggio pubblico. Fa presente che tale realizzazione compromette qualsiasi possibilità di edificazione della porzione residua del lotto, troppo piccolo per dimensione e di forma inadeguata. Chiede la eliminazione del parcheggio, destinandone l'area a completamento residenziale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (non è indicata la particella 27 che sembrerebbe appartenere al compendio descritto). Inoltre si rileva che l'area destinata a parcheggio pubblico ricade all'interno di un comprensorio convenzionato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che l'area residua risulta comunque edificabile per forma e dimensione, ed è già destinata a completamento residenziale; che la presenza e la localizzazione del parcheggio pubblico appaiono necessarie in ragione dei servizi pubblici previsti sulle aree limitrofe dal P.P. adottato; che il perimetro individuato dal P.P. per il comprensorio convenzionato rende l'opponente compartecipe in quota proporzionale alla sua realizzazione; l'opposizione non può essere accolta, in quanto in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 36	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 739/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MANZO CIRO

TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 978, part. n. 55, 54, 113, 340, 341.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio residenziale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade solo per una piccolissima parte del tutto marginale all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. e per la massima parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Inoltre la parte dell'area inclusa nel P.P. risulta ineditata e non è destinata a verde pubblico ma solamente a parcheggio pubblico. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato": che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 37	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 740/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: LEONE ANITA
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 243.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio di due piani, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, l'area ricade all'interno della fascia di rispetto nella sola destinazione a verde pubblico e non in quella a parcheggio pubblico, ed è in parte destinata a conservazione edilizia. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 38	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 741/P.S. del 14.12.1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: URBANI AGOSTINO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 252.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un terreno con sovrastante capannone, destinato dal P.P. a conservazione edilizia, parcheggio pubblico ed ampliamento stradale. Fa presente che il terreno consente la edificazione nell'area libera di un fabbricato ad uso abitazione per esigenze personali. Chiede che la parte di terreno non edificata sia destinata a nuova edificazione residenziale, e che venga eliminato il parcheggio pubblico previsto.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che, contrariamente a quanto dichiarato dall'opponente, dalla visione degli elaborati grafici non risulta prevista nel P.P. adottato alcuna destinazione a parcheggio pubblico sull'area in questione. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, l'opposizione non è comunque accoglibile, perché l'applicazione di un indice fondiario maggiore contrasta con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 39	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 742/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MATERA FABRIZIO, MATERA GRAZIELLA, MATERA MAURIZIO, MATERA STEFANIA, MAROTTI ANNA.
TITOLO: POSSESSORI Foglio 1005, All. 271, part. n. 79.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale di tre piani, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte in zona destinata a conservazione edilizia, e per una striscia di limitata dimensione ad allargamento di sede viaria. Si rileva inoltre che la particella n. 79 costituisce oggetto anche della opposizione n.45. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 40	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 743/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: PAOLONE ALFREDO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 193.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con casa di abitazione ed accessori, su cui il P.P. prevede destinazione a parcheggio ed a conservazione edilizia. Fa presente che la realizzazione del parcheggio è possibile solo con la demolizione degli ingressi principali delle abitazioni e delle recinzioni. Chiede che venga eliminato il parcheggio previsto dal P.P. e l'area riportata a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che la situazione dei luoghi non rende possibile realizzare per intero la previsione del P.P. adottato, l'opposizione viene parzialmente accolta con la riduzione dell'area destinata a parcheggio pubblico e le conseguenti modifiche di destinazione riportate negli elaborati grafici.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 41	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 744/P.S. del 14.12.1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: BUSSOLOTTI LEONDINA
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 34 sub 1-3.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, non risulta destinata a verde pubblico, ma solamente a parcheggio pubblico all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 42	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 745/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: PARENTI ERNESTA
TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 978, part. n. 188.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio di due piani, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Inoltre l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (con destinazione solamente a parcheggi pubblici e non a verde pubblico) ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 43	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 746/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MATERA ANTONIO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 450, 451, 452, 290.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un compendio immobiliare ad uso commerciale con circa 50 addetti, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (l'allegato al f. 1005 non è il 171 ma il 271 e la particella 290 sembrerebbe essere, in verosimile ipotesi, la 298). L'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte è destinata a conservazione edilizia, e per una striscia di limitata estensione ad allargamento di sede viaria. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 44	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 747/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CICINO CATERINA, CICINO ANGELA MARIA, CICINO VALDO
TITOLO: POSSESSORI Foglio 1004 All. 266, part. n. 269.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di un terreno di circa 2500 mq. edificato con un fabbricato ad un piano, compreso dal P.P. adottato all'interno di un comprensorio convenzionato, e parzialmente assoggettato ad ampliamento di sede stradale pubblica. Fanno presente la difficoltà di realizzazione di tale consorzio anche per via della necessità di demolizione del fabbricato in questione. Chiedono che sia eliminato il comparto, che l'area venga destinata a completamento residenziale, e che la strada venga ampliata ove possibile avendo presente il vecchio tracciato.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

L'opposizione non è accoglibile, perché, contrariamente a quanto fatto presente dai ricorrenti, non è prevista la demolizione del fabbricato esistente, come si evince dal progetto di dettaglio illustrato nell'elaborato n.24 del P.P. adottato. Inoltre, la eliminazione del comparto contrasta con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P..

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 45	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 748/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: MATERA SERGIO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 79, 80, 83.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un capannone a due piani ad uso commerciale con 30 addetti, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte in zona destinata a conservazione edilizia, e per una striscia di limitata estensione ad allargamento di sede viaria. Si rileva inoltre che la particella n.79 costituisce oggetto anche dell'opposizione n. 39. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 46	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 749/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: SANTINI MILVIA e SANTINI SERGIO
TITOLO: POSSESSORI Foglio 1005, All. 271, part. n. 88, 89.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano il possesso di due lotti di terreno contigui di piccole dimensioni, entrambi edificati ad uso abitazione. Segnalano che il P.P. adottato, prevedendo l'allargamento di via G. Emanuele Rizzo, oltre a comportare la demolizione delle esistenti recinzioni, danneggia le costruzioni impedendo un regolare accesso. Fanno presente che la previsione di allargamento contrasta con la previsione del P.P. in base alla quale la stessa via Rizzo risulta strada cieca. Chiedono che venga eliminata la previsione di allargamento della suddetta via.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

E' da premettere che il progetto del P.P. adottato prevede il collegamento di via Rizzo con via Alessandro della Seta e non una strada a fondo cieco come fatto presente dall'opponente, e la realizzazione dell'allargamento stradale così come prevista si rende necessaria per garantire un buon funzionamento della rete viaria nel suo complesso all'interno del nucleo edificato. L'opposizione non è pertanto accoglibile, poiché in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 47	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 750/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: FORLINI ADRIANA

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 345, 527.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con casa di abitazione ed accessori, su cui il P.P. prevede destinazione a parcheggio ed a conservazione edilizia. Fa presente che la realizzazione del parcheggio è possibile solo con la demolizione di un intero fabbricato, degli ingressi principali delle abitazioni e delle recinzioni. Chiede che venga eliminato il parcheggio previsto dal P.P. e l'area riportata a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Tenuto conto in sede di elaborazione delle controdeduzioni di quanto su premesso, si deve rilevare che il fabbricato di cui l'opponente segnala come necessaria la demolizione al fine di poter realizzazione il parcheggio pubblico previsto dal P.P. adottato, consiste in un manufatto a carattere accessorio di modesta entità. Si deve rilevare inoltre che il progetto del P.P., in corrispondenza delle aree in questione non prevede soltanto la realizzazione di un parcheggio, bensì di un vero e proprio spazio pedonale attrezzato che costituisce parte di un percorso interamente progettato nel dettaglio, come si evince dal contenuto dell'elaborato grafico n. 23. L'opposizione non è pertanto accoglibile, poiché in contrasto con i criteri fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 48	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 751/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CARRARO ONORINA

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 135,136,137,138.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un compendio immobiliare ad uso abitativo composto da due appartamenti e ad uso commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue :

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte (circa 1/2) all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in zona destinata a parcheggio pubblico e non a verde pubblico, ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 49	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 752/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CLUCHER RAFFAELE

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 466.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con casa di abitazione ed accessori, su cui il P.P. prevede destinazione a parcheggio ed a conservazione edilizia. Fa presente che la realizzazione del parcheggio è possibile solo con la demolizione degli ingressi principali delle abitazioni e delle recinzioni, e che l'attuale destinazione non consente di ampliare il fabbricato esistente sino alla concorrenza dell'indice di cubatura fondiario assegnato dalla variante generale.

Chiede che venga eliminato il parcheggio previsto dal P.P. e l'area riportata a completamento residenziale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (in ipotesi sembrerebbe essere coinvolta parte della particella 193, circostante quella indicata dall'opponente). In considerazione del fatto che la situazione dei luoghi non rende possibile realizzare per intero la previsione del P.P. adottato, l'opposizione viene parzialmente accolta con la riduzione dell'area destinata a parcheggio pubblico e le conseguenti modifiche di destinazione riportate negli elaborati grafici. Non è invece accoglibile la ulteriore richiesta, perché l'applicazione di un indice fondiario maggiore contrasta con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 50	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 753/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: SAMPALMIERI MAURIZIO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, Al. 272, part. n. 233.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 51	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 754/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CARUCCI ALBERTO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 366.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con casa di abitazione ed accessori, su cui il P.P. prevede destinazione a parcheggio ed a conservazione edilizia. Fa presente che la realizzazione del parcheggio è possibile solo con la demolizione di un intero fabbricato, degli ingressi principali delle abitazioni e delle recinzioni. Fa presente che la destinazione a conservazione edilizia non consente di ampliare il fabbricato esistente secondo le necessità e sino alla concorrenza dell'indice di cubatura fondiario assegnato dalla variante generale. Chiede che venga eliminato il parcheggio previsto dal P.P. e il mutamento della destinazione da conservazione a completamento residenziale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue :

Si premette che il P.P. adottato, per le aree in questione, diversamente da quanto fatto presente dal ricorrente, non prevede la destinazione a conservazione, bensì quella di completamento. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, per ciò che concerne tale parte l'opposizione non ha pertanto luogo ad essere. Per quanto riguarda le ulteriori parti, in considerazione del fatto che l'area residua risulta comunque edificabile per forma e dimensione, ed è già destinata a completamento residenziale; che l'applicazione di un indice fondiario maggiore e la eliminazione del parcheggio pubblico previsto contrastano con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P. : l'opposizione non viene accolta.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 52	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 755/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: RICCARDI LEONELLO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 271, part. n. 246/b.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area di circa 1200 mq., su cui il P.P. prevede destinazione a parcheggio ed a conservazione edilizia. Fa presente che la realizzazione del parcheggio è possibile solo con la demolizione delle attuali recinzioni e comporta la realizzazione di nuove. Fa presente che la dimensione del parcheggio contrasta con le dimensioni della viabilità di accesso. Chiede che venga eliminato il parcheggio previsto dal P.P. e l'area riportata a nuova edificazione residenziale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che, diversamente da quanto indicato dall'opponente, l'area in questione risulta in parte edificata. Considerato che dal riscontro effettuato con sopralluogo è risultata la fattibilità del parcheggio progettato, la relativa richiesta non può essere accolta perchè in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P. adottato.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 53	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 756/P.S. del 14.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: FELICI FELICIANA

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1005, All. 272, part. n. 137.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con casa di abitazione ed accessori, su cui il P.P. prevede destinazione a parcheggio ed a conservazione edilizia. Fa presente che la realizzazione del parcheggio è possibile solo con la demolizione dell'accesso ad un fabbricato, degli ingressi principali delle abitazioni e delle recinzioni.

Chiede che venga specificato che nella normativa relativa alla conservazione edilizia ricadano sia i fabbricati oggetto del condono di cui alla L.47/85 che quelli di cui alla successiva L. 724/94. Chiede che venga eliminato il parcheggio previsto dal P.P. e l'area relativa destinata a nuova edificazione residenziale.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Si deve rilevare che il progetto del P.P., in corrispondenza delle aree in questione non prevede soltanto la realizzazione di un parcheggio, bensì di un vero e proprio spazio pedonale attrezzato che costituisce parte di un percorso interamente progettato nel dettaglio, come si evince dal contenuto dell'elaborato grafico n. 23. L'opposizione non è pertanto accoglibile, poiché in contrasto con i criteri fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 54	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 787/P.S. del 15.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: FEROCI MAURO

TITOLO: AMMINISTRATORE SOCIETA' E PROPRIETARIO Foglio 1005, All. 272, part. n. 242.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo, e l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte in zona destinata a conservazione, per una striscia di limitata estensione ad allargamento di sede viaria ed infine in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato": che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 55	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 793/P.S. del 15.12.1993	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: FAIOLA ANNA

TITOLO: PROPRIETARIA Foglio 978, part. n. 127 sub 1.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (coincidendo in parte con il contenuto delle opposizioni n. 63 e n. 68). Inoltre l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte in zona destinata a conservazione edilizia ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P., che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 56	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 794/P.S. del 15.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CAPOCCIA MARIO
TITOLO: POSSESSORE Foglio 978, part. n. 204, 356.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale e residenziale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 57	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 795/P.S. del 15.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: RIGONI ALFA

TITOLO: AMMINISTRATORE SOCIETA' e PROPRIETARIO Foglio 1005, All. 272, part. n. 434.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio ad uso di deposito, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parziale accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 58	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 796/P.S. del 15.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: PANICONI ANTONIO

TITOLO: POSSESSORE Foglio 978, part. n. 361/1 e 361/2.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (nella sola zona destinata a parcheggio pubblico), ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 59	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 797/P.S. del 15.12.1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: PANICONI ANTONIO
TITOLO: AMMINISTRATORE SOCIETA' E POSSESSORE TERRENO ED IMMOBILE-
Foglio 978, part. n. 729.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara il possesso di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, è interessata all'interno della fascia di rispetto individuata nel P.P. adottato, dalla sola destinazione d'uso a parcheggio pubblico, e non da quella a verde pubblico. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 60	Piano Particolareggiato Gregna - S. Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 896/P.S. del 18.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	---	--	---

PRESENTATORE: ARLIA LUCIANO E POGGI GINO
TITOLO: COMPROPRIETARI Foglio 978, part. n. 615.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano la proprietà di un'area compresa in parte all'interno della zona destinata dal P.P. adottato a fascia di rispetto del G.R.A., ed in parte in zona destinata dallo stesso strumento a conservazione edilizia. Fanno presente che l'area di loro proprietà non è edificata. Chiedono in via principale la destinazione di tutta l'area a nuova edificazione residenziale, e in via subordinata la destinazione a nuova edificazione della parte di area non compresa nella fascia di rispetto, calcolando la cubatura sull'intera area di proprietà ed ottenendo in concessione l'uso dell'area pubblica. In ulteriore subordine chiedono esclusivamente la destinazione a nuova edificazione della parte di area non compresa nella fascia di rispetto.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

In considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata. In considerazione del fatto che le aree risultano non edificate, diversamente da quanto indicato dal P.P. adottato, l'opposizione trova ulteriore accoglimento con la modifica della destinazione di zona da conservazione a nuova edificazione, così come riportata sugli elaborati grafici.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 61	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 926/P.S. del 18.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: ANTONELLI LUIGI

TITOLO: POSSESSORE Foglio 1004, All. 266, part. n. 170, 171, 172, 174, 175.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara che la destinazione di completamento residenziale prevista dal P.P. contrasta con lo stato di fatto e quindi ne chiede la modifica in conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (sembrerebbe essere compresa nel compendio in oggetto anche la particella n.176). Tenendo conto, in sede di elaborazione della controdeduzione, di quanto su premesso, verificata l'esattezza della motivazione del ricorrente a riguardo della mutata situazione esistente ad oggi sulle aree in questione, l'opposizione è accolta con le modifica di destinazione d'uso riportate sugli elaborati.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 62	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 927/P.S. del 18.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CARNOVALE FRANCESCO
TITOLO: PROPRIETARIO Foglio, 978 part. n. 189.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo. Inoltre l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (ed è interessata dalla sola destinazione d'uso a parcheggio pubblico) ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 63	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 944/P.S. del 19/12/1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: FAIOLA SILVANA
TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 978, part. n. 127.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio di cinque appartamenti e due negozi, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (coincidendo in parte con il contenuto delle opposizioni n.55 e n.68). Inoltre l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte in zona destinata a conservazione edilizia ed in parte al di fuori del perimetro del P.P. adottato. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 64	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 954/P.S. del 20.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: (CHIMICA TANDOY) TANDOY CARLA
TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 1004 All. 266, part. n. 151.

Contenuto dell'istanza: La ricorrente fa presente che il P.P. ha previsto come norma generale la destinazione a conservazione in quei lotti in cui si ha un indice fondiario eguale o superiore a 0,79, ma che tale destinazione è stata poi imposta anche sul lotto in questione, che ha un indice fondiario di molto inferiore.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue :

Considerato che la valutazione del dato metrico non può essere riformulata in sede di controdeduzione senza adeguata dimostrazione, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, essendo comunque salvaguardato il rispetto dell'indice fondiario previsto dal P.P. (0,79) al momento della richiesta di concessione edilizia, ove il dato metrico esatto dovrà essere adeguatamente dimostrato in sede tecnica dal richiedente.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 65	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 962/P.S. del 20.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: BARCACCIA GIANFRANCO
TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 1005, All. 272, part. n. 397.

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (solo nella zona destinata a parcheggio pubblico) ed in parte all'esterno del P.P. adottato. Per quest'ultima l'opposizione non ha luogo ad essere poiché tutto quanto contenuto negli elaborati grafici del P.P. adottato che non sia definito all'interno del perimetro individuato riveste carattere di mera indicazione priva di effetto sotto il profilo giuridico ed amministrativo. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P., che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 66	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 963/P.S. del 20.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 26 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: BARCACCIA ORIETTA, BARCACCIA CHRISTIAN, BARCACCIA FABRIZIO

TITOLO: COMPROPRIETARI al 50% Foglio 1005, All. 272, part. n. 405 (già 405/a) e 416 (già 416/B).

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano la comproprietà al 50 % di un'area edificata con un edificio commerciale, compresa all'interno della fascia individuata nel P.P. come fascia di rispetto del G.R.A. e destinata a verde e parcheggio pubblico. Dopo aver ricordato il contenuto delle opposizioni e controdeduzioni formulate in occasione della adozione della variante di PRG (1978) per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi spontaneamente sorti, che viene giudicato in contrasto con le previsioni del P.P., ed aver fatto notare che le previsioni del P.P. impediscono di fatto qualunque intervento anche manutentorio o di riconversione sulle strutture edilizie esistenti, chiede che venga eliminata la fascia di rispetto stradale e le aree vengano destinate a conservazione edilizia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, diversamente da quanto indicato nell'opposizione, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del GRA (solo nella zona a destinazione parcheggio pubblico) ed in parte all'esterno del perimetro del P.P. adottato. Per quest'ultima l'opposizione non ha luogo ad essere poiché tutto quanto contenuto negli elaborati grafici del P.P. adottato che non sia definito all'interno del perimetro individuato riveste carattere di mera indicazione priva di effetto sotto il profilo giuridico ed amministrativo. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato", che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P., che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 67	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 966/P.S. del 20/12/1995	Circostrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: DI MARZIO GIULIANA

TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 978, part. n. 408, 405, 412, 322, 321, 99, 421, 418, 423/p

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente si dichiara proprietaria di aree in parte comprese nel P.P. ed in parte nelle limitrofe zone a destinazione M1 ed F1 di PRG. Chiede che venga eliminata la previsione di una strada di collegamento prevista dai progettisti all'esterno del P.P., il cui andamento fraziona i terreni di proprietà della ricorrente, rendendoli di fatto inutilizzabili per la edificazione.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'area, ricade solo in piccolissima parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., in parte in zona destinata a conservazione edilizia, e per la maggior parte all'esterno del perimetro del P.P. adottato. Per quest'ultima l'opposizione non ha luogo ad essere poiché tutto quanto contenuto negli elaborati grafici del P.P. adottato che non sia definito all'interno del perimetro individuato riveste carattere di mera indicazione priva di effetti sotto il profilo giuridico ed amministrativo. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 68	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 967/P.S. del 20.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: 1) FAIOLA ANNA 2) CAPOCCIA TOMMASO
TITOLO: 1) USUFRUTTUARIO 2) PROPRIETARIO- Foglio 978, part. n. 593, 595, 591, 588, 589, 590, 596 (in comproprietà indivisa con Faiola Silvana, cfr. opposizioni n. 55 e 63).

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti si dichiarano proprietari di aree in parte comprese nel P.P. ed in parte nella zona a destinazione M1 di PRG, ad esso limitrofa. Le aree comprese nel P.P. sono destinate dallo strumento urbanistico adottato a conservazione edilizia; i ricorrenti chiedono la trasformazione della destinazione a nuova edificazione, essendo le aree di loro proprietà non ancora edificate.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che i dati catastali forniti nell'opposizione, così come rilevabili sulle mappe catastali, corrispondono solo in parte alla descrizione fatta nel testo (parziale coincidenza con le opposizioni n.55 e 63). Sembra inoltre che nel compendio debba essere compresa anche la n.594. L'area ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del G.R.A. (zona a destinazione verde pubblico), in parte in zona destinata a conservazione edilizia e per gran parte all'esterno del perimetro del P.P. adottato. Per quest'ultima l'opposizione non ha luogo ad essere poiché quanto contenuto negli elaborati grafici che non sia definito all'interno del perimetro costituisce indicazione priva di effetti sotto il profilo giuridico ed amministrativo. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata. Poiché le aree risultano non edificate, diversamente da quanto indicato dal P.P. adottato, l'opposizione trova ulteriore accoglimento con la modifica della destinazione di zona da conservazione a nuova edificazione, così come riportata sugli elaborati grafici.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 69	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 955/P.S. del 20.12.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-------------------	--	--	---

PRESENTATORE: PLUTINO SOAVA

TITOLO: PROPRIETARIO Foglio, All. , part. n. 475328.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di immobile ad uso residenziale e commerciale, insistenti su un terreno parte del quale il P.P. adottato prevede di utilizzare per l'ampliamento di sede stradale. Fa presente che tale realizzazione comporta la demolizione delle recinzioni e la ricollocazione di tutte le utenze ivi disposte, la eliminazione dello spazio pedonale antistante i negozi e l'abbattimento di alberature ventennali. Fa presente inoltre di temere che tale ampliamento vada a toccare i muri del fabbricato. Chiede che non vengano toccati i muri, che le spese per le demolizioni e ricostruzioni non siano a suo carico e che vengano salvaguardate le alberature. Chiede inoltre che via A. della Seta rimanga a doppio senso di marcia.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'opposizione risulta carente dei dati catastali necessari all'identificazione delle aree in oggetto. A seguito di riscontri effettuati *in loco* e della descrizione contenuta nella domanda l'area in oggetto deve presumibilmente identificarsi con le particelle 102, 103, 104, 583, 584 del foglio 1005 all. 271. Tenuto conto di quanto premesso, in considerazione del fatto che la realizzazione dell'allargamento stradale così come prevista si rende necessaria per garantire un buon funzionamento della rete viaria nel suo complesso all'interno del nucleo edificato, l'opposizione non è accoglibile, poiché in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 1 F.T.	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 171/PS del 14.03.1996	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-----------------------	--	--	---

PRESENTATORE: CINCIRIPI GIANFRANCO E PONTIS FULVIO
TITOLO: COMPROPRIETARI Foglio 1005, All. 272, part. n. 578 sub 1,2,3 (poi 6,7,8,9), 4,5 e 579

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti dichiarano la proprietà di due aree, la prima edificata con capannoni industriali e la seconda con un villino con area di pertinenza. Su una estremità del capannone in questione viene sovrapposta dal P.P. adottato una viabilità pubblica di collegamento a carattere locale. Chiedono che venga modificata detta viabilità, e che la previsione di conservazione edilizia consenta il mantenimento delle attività non residenziali.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'opposizione risulta pervenuta fuori dei termini prescritti dalla Legge. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, si deve comunque rilevare che la realizzazione della viabilità trasversale prevista dal P.P. adottato appare necessaria per garantire un buon funzionamento della rete viaria nel suo complesso all'interno del nucleo edificato, e comporta la demolizione di una piccolissima porzione di un grande fabbricato industriale. L'opposizione non è pertanto comunque accoglibile, poiché in contrasto con i principi fondamentali che hanno informato il progetto del P.P.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 2 F.T.	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 780/PS del 01.07.1996	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-----------------------	--	--	---

PRESENTATORE: FACCINI FULVIO
TITOLO: VICEPRESIDENTE ASS. CULTURALE E SPORTIVA GREGNA S. ANDREA
Foglio , All. , part. n.

Contenuto dell'istanza:

Si propone una diversa collocazione delle aree destinate dal P.P. adottato a verde sportivo (zona S), valutate in posizione marginale rispetto alla edificazione. Senza fornire adeguato supporto grafico, si chiede di localizzare tale area in posizione tale da comprendere al suo interno il campo di calcio ed il fabbricato del centro sociale già esistenti, si presume di proprietà del ricorrente.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

L'opposizione n. 2 fuori termine è accolta ed il perimetro del piano particolareggiato viene esteso per inglobare le strutture sociali di quartiere esistenti, realizzare su aree contigue al perimetro del piano stesso. In particolare le cubature afferenti la chiesa ed il centro sociale, esistenti ai margini del perimetro e condonate, vengono destinate a conservazione, il campo di calcio ivi pure esistente viene destinato a verde pubblico con destinazione sportiva. Vengono conseguentemente sostituiti gli elaborati di riferimento.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 3 F.T.	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 48/PS del 13.05.1995	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-----------------------	--	---------------------------------------	---

PRESENTATORE: FABRIZI SIMONETTA
TITOLO: PROPRIETARIO Foglio 1005, All. 272, part. n. 376.

Contenuto dell'istanza:

La ricorrente dichiara la proprietà di un'area destinata dal P.P. adottato a conservazione edilizia, compresa in un lotto considerato come unico all'epoca della redazione del piano. A seguito di successivo frazionamento, l'area di proprietà della ricorrente viene a trovarsi nella condizione di essere destinata a conservazione pur non essendo edificata. Chiede pertanto di mutare la previsione da conservazione a nuova edificazione.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che la opposizione risulta pervenuta abbondantemente fuori dei termini prescritti dalla Legge. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, considerando che il P.P. adottato ha destinato a conservazione edilizia un lotto già frazionato all'epoca della redazione del Piano, l'opposizione può comunque essere accolta con la modifica di destinazione riportata sugli elaborati grafici.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 4 F.T.	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 69/PS del 07.07.1997	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-----------------------	--	---------------------------------------	---

PRESENTATORE: CARUSO ETTORE

**TITOLO: AMM.RE E LEGALE RAPPRESENTANTE SOC. DECIA s.r.l. e PROPRIETARIO
Foglio 977, part. n. 126.**

Contenuto dell'istanza:

Il ricorrente dichiara la proprietà di un'area ai confini del P.P. in aderenza allo svincolo tra il G.R.A. e via B.Bandinelli verso Ciampino. Il P.P. prevede su tale area la realizzazione di parcheggi, viabilità e verde pubblici all'interno della fascia di rispetto del G.R.A., e per la restante parte conservazione edilizia. Fa presente che sull'area destinata dal P.P. a conservazione non insistono fabbricati. Fa presente altresì che con il mutato quadro legislativo la fascia di rispetto dovrebbe essere riportata a 30 mt anziché 60 come previsto dal P.P. adottato, e che nel tratto corrispondente al lotto in questione il G.R.A. risulta già ampliato. Chiede che la fascia di rispetto del G.R.A. sia riportata a 30 mt., consentendo il trasferimento dei volumi ivi compresi nella contigua area di proprietà. Chiede inoltre che su tale area contigua venga prevista la destinazione di nuova edificazione mista in luogo della conservazione edilizia, e che il parcheggio previsto dal P.P. adottato venga spostato all'interno della nuova fascia di rispetto così come definita. Allega grafico che illustra la proposta.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che l'opposizione risulta presentata abbondantemente fuori dai termini prescritti dalla Legge. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso, l'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Opposizione n. 5 F.T.	Piano Particolareggiato Gregna - S.Andrea zona "O" n. 34	Protocollo n. 87/PS del 04.08.1997	Circoscrizione X Fogli di P.R.G.: 25 S
-----------------------	--	---------------------------------------	---

PRESENTATORE: FRACASSI LAURA anche per FRACASSI ANNA MARIA, FRACASSI PAOLA E MAZZONI LIDIA
TITOLO: PROPRIETARI Foglio 1005, All. 272, part. n. 406.

Contenuto dell'istanza:

I ricorrenti si dichiarano proprietari di un area edificata con tre fabbricati non residenziali (commerciale, produttivo artigianale ed ufficio), compresa per $\frac{1}{4}$ nell'area destinata dal P.P. adottato a fascia di rispetto del G.R.A., e per i restanti $\frac{3}{4}$ a completamento residenziale. Chiedono la riduzione della fascia di rispetto ed il mantenimento della cubatura e della destinazione d'uso esistente.

Istruttoria Tecnico - Amministrativa

Si controdeduce quanto segue:

Si premette che la opposizione risulta pervenuta abbondantemente fuori dei termini prescritti dalla Legge, e che la identificazione dell'area di proprietà risulta carente sia nel testo scritto che negli allegati grafici. Si premette anche che, diversamente da quanto fatto presente nell'opposizione, l'area ricade in parte all'interno della fascia di rispetto nella sola zona a destinazione verde pubblico, ed in parte è destinata a conservazione edilizia. Tenuto conto di quanto premesso in sede di elaborazione della controdeduzione, in considerazione del fatto che le aree comprese nel perimetro del P.P. devono essere considerate quali "centro abitato"; che il vincolo di inedificabilità apposto dal P.P. adottato è generato da una previsione di ampliamento del G.R.A. esterna al perimetro e quindi contenuta in via meramente indicativa nei disegni di P.P.; che la soluzione definitiva circa tale ampliamento non è stata a tutt'oggi ancora individuata e che pertanto occorre comunque tutelare le aree limitrofe al fine di non precludere qualunque ipotesi risolutiva in tal senso. L'opposizione trova parzialmente accoglimento con la riduzione della profondità della fascia di rispetto da 60 a 30 mt. calcolata sulla base dell'esistente sedime stradale, e con le conseguenti modifiche di zonizzazione indotte da tale riduzione. L'opposizione trova infine ulteriore parziale accoglimento nella introduzione di una norma di carattere generale che consente, sino alla definizione dello strumento relativo al definitivo assetto del G.R.A., le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nei lotti compresi all'interno della nuova fascia di rispetto così determinata.

S.P.Q.R. - COMUNE DI ROMA - Ufficio per le Periferie

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Anderson, Augello, Baldi, Baldoni, Gaelota e Piso.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Amici, Anderson, Argentin, Assogna, Augello, Baldi, Baldoni, Barbaro, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, D'Alessandro, D'Erme, Di Francia, Di Stefano, Esposito, Foschi, Galeota, Galloro, Gasperini, Giulioli, Marroni, Mazzocchi, Medici, Morassut, Nieri, Panatta, Panecaldo, Prestagiovanni, Piso, Rizzo, Rosati, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spera e Thau.

La presente deliberazione assume il n. 187.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
L. LAURELLI - G. MANNINO - A. BALDONI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ~~15 OTT. 1998~~
al ~~25 OTT. 1998~~ e non sono state prodotte opposizioni.

Esecutive a norma e per
gli effetti del 2° comma
dell'art. 47 della legge 8
giugno 1990, n. 142 dal
25 OTT. 1998

- Venete allepate a parte

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
17 settembre 1998.

Dal Campidoglio, li ~~30 OTT. 1998~~

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

V. Gagliani Caputo